

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Alessandro Levanti, Componenti; dal sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 7 maggio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(256) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' FC CALCIO ACRÌ (ammenda di € 1.500,00) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 121 del 31.3.2009).

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto applicarsi alla società FC Calcio Acri la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva, osserva quanto segue

Il ricorso avverso l'impugnata decisione adottata dalla Commissione territoriale si limita alla posizione della società FC Calcio Acri, deferita per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale..

In *prime cure* il sodalizio è stato sanzionato con l'ammenda di € 1.500,00

Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo l'insufficiente afflittività della sanzione adottata nei confronti della società FC Calcio Acri in considerazione del negligente comportamento da essa tenuto e dei vantaggi agonistica derivatile dai fatti in oggetto.

Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate, mentre non sono *in toto* condivisibili le conclusioni della Procura circa l'entità della sanzione da infliggere alla società FC Calcio Acri.

Questa ha commesso una evidente leggerezza, ha tratto vantaggio in classifica dall'utilizzo di un calciatore non tesserato per essa ma ha agito in modo colposo e non doloso.

Peraltro, qualora fosse adottata la quantificazione proposta dalla Procura Federale si verrebbe a concretizzare una sperequazione rispetto all'entità delle sanzioni inflitte ai tesserati della società FC Calcio Acri.

La Commissione ritiene invece congrua la definizione della sanzione siccome risultante dal dispositivo, non prevedendo la normativa regolamentare in vigore per i casi tra cui rientra la fattispecie in esame alcuna automaticità della sanzione da irrogare, contemplando invece unicamente un minimo edittale.

Per garantire adeguata afflittività alla sanzione questa dovrà essere scontata nel corso della prossima stagione sportiva 2009/2010

P. Q. M.

accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione applica alla società FC Calcio Acri la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010, e l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(262) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' SSD FONDI CALCIO Srl (ammenda di € 300,00) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 88 del 9.4.2009).

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso; esaminati gli atti, con esclusione della memoria difensiva perché pervenuta fuori termine; udite le conclusioni delle parti tra cui quelle del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto applicarsi alla SSD Fondi Calcio srl la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, osserva quanto segue

Il ricorso avverso l'impugnata decisione adottata dalla Commissione territoriale si limita alla posizione della SSD Fondi Calcio srl, deferita per responsabilità diretta e sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale del Lazio.

In *prime cure* il sodalizio è stato sanzionato con l'ammenda di € 300,00.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo l'erroneo inquadramento giuridico della responsabilità della società sanzionata, l'insufficiente afflittività della sanzione adottata nei confronti della SSD Fondi Calcio srl in considerazione del negligente comportamento da essa tenuto e dei vantaggi agonistica derivatili dai fatti in oggetto.

Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate, giacché la tipologia della responsabilità del sodalizio è quella diretta oltre che oggettiva, la prima perché il fatto è stato commesso dal suo Vicepresidente munito di delega a rappresentare la società, la seconda perché alla violazione disciplinare ha concorso il calciatore di cui si invocava l'avvenuto tesseramento.

La società ha commesso una evidente leggerezza, ha tratto vantaggio in classifica dall'utilizzo di un calciatore non tesserato per essa agendo comunque in modo colposo e non doloso.

L'illecito rientra pertanto nella previsione di cui all'art. 4 comma 1 (e non in quella di cui al comma 2) del CGS in relazione all'art. 10 comma 6 ultima parte del medesimo CGS (*"qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori ... che comunque non abbiano titolo per prendervi parte"*).

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale per l'irrogazione della relativa sanzione non può essere preso in considerazione il criterio dell'equità, ma quello di cui al combinato disposto del comma 8 del citato art. 10 e dell'art. 18 comma 1 lettere g) h) e i) sempre del CGS.

Nella fattispecie la Commissione ritiene di applicare la sanzione più lieve tra quelle previste per l'ipotesi in questione.

P. Q. M.

accoglie il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C.U. n° 88 del 9/4/2009 emesso dal Comitato Regionale del Lazio, applica alla SSD Fondi Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva. Conferma nel resto l'impugnata decisione.

(158) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLA SIG.RA GIANFRANCA D'AMATO (Presidente della Soc. AS Virtus Vesuvio) E DELLA SOCIETA' AS VIRTUS VESUVIO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Campania CU n. 66 del 5.2.2009).

La Procura Federale in data 17 dicembre 2008 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania la sig.ra Gianfranca D'Amato, Presidente della società A.S. Virtus Vesuvio e la società A.S. Virtus Vesuvio, contestando alla prima la violazione dell'art. 1 CGS anche in relazione all'art. 91 NOIF, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio Presidente.

Veniva dedotto dalla Requirente che la D'Amato a decorrere dal 31 gennaio 2007 aveva escluso il calciatore tesserato per la A.S. Virtus Vesuvio Gaetano Consolato dallo svolgimento di ogni attività sportiva e aveva altresì omesso di attivare tempestivamente la prescritta copertura assicurativa a seguito di un infortunio subito dallo stesso calciatore il 4 novembre 2004 durante un allenamento, denunciando il fatto oltre i trenta giorni contrattualmente previsti e per questo decadendo dalle relative garanzie.

La D'Amato contro deduceva, sostenendo che alcuna responsabilità le poteva essere contestata in ordine alla tardiva denuncia d'infortunio del calciatore in quanto l'evento lesivo non le era stato comunicato tempestivamente, nonché in ordine alla esclusione del calciatore dall'attività della squadra, che le era stata consigliata dal proprio legale in quanto la madre del calciatore aveva citato in giudizio la società Virus Vesuvio avanti il Giudice di Pace di Torre del Greco per il risarcimento del danno subito dal figlio nell'incidente di cui sopra.

L'adita Commissione Territoriale, con decisione del 5 febbraio 2009, proscioglieva la D'Amato e la società Virtus Vesuvio, non ravvisando in capo alla D'Amato la violazione ad essa ascritta.

Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, deducendo che il primo giudice aveva erroneamente interpretato i fatti, essendo risultata evidente la responsabilità della D'Amato, consistita soprattutto nella decisione di sospendere il calciatore dall'attività in seguito all'insorgenza della controversia con la madre dello stesso.

Ha reiterato le richieste formulate in primo grado per la sanzione della inibizione di mesi tre a carico della D'Amato e per l'ammenda di € 2.000,00 (duemila) a carico della Virtus Vesuvio.

La D'Amato ha fatto pervenire a questa Commissione Disciplinare deduzioni a difesa, che tuttavia non possono essere introdotte nel procedimento in quanto inammissibili perché tardive, non avendo la resistente rispettato il termine di cui all'art. 38 comma 3 CGS.

Il ricorso è fondato.

È stato accertato che il calciatore Consolato, in seguito alla lite insorta tra i suoi genitori e la D'Amato, manifestatasi anche in sede stragiudiziale, era stato sospeso dall'attività con decorrenza dal 31 gennaio 2007 sino al termine della stagione.

Il provvedimento adottato dalla D'Amato, a prescindere dalle ragioni che lo avevano indotto, viola il precetto dell'art. 91 NOIF, che obbliga le società ad assicurare a ciascun

tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva e rende la D'Amato effettivamente responsabile delle violazioni a lei ascritte.

Il particolare contesto nel quale il provvedimento è maturato, di spiccata litigiosità riconducibile essenzialmente al comportamento dei genitori del calciatore e più in particolare della madre di questi, inducono questa Commissione ad applicare sanzioni di minore entità rispetto a quelle richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, commina a Gianfranca D'Amato la inibizione di mesi 1 (uno) ed alla società AS Virtus Vesuvio l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

(257) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' FC SAN MARCO (ammenda di € 1.000,00) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 121 del 31.3.2009).

Le società ASC D Jordan Aufugum, Polisportiva Audace San Marco, Polisportiva Nuova S. Nicola Arcella, A.S. Spezzano Albanese, partecipanti al campionato regionale Calabria di prima categoria, con atto datato 3 dicembre 2008 denunciavano al Presidente del Comitato Regionale Calabria che la società FC San Marco aveva utilizzato nelle prime otto gare di campionato della stagione in corso il calciatore Daniele Lanza, che risultava tesserato per altra società.

La Procura federale, investita del caso, accertava che in effetti la società FC San Marco il 29 agosto 2008 aveva inviato all'ufficio competente la richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento del calciatore Daniele Lanza, che non veniva accolta in quanto tale calciatore risultava già tesserato per altra società. Il mancato tesseramento era portato a conoscenza della società interessata con lettera 17 novembre 2008 dell'Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria.

L'organo inquirente accertava altresì che il calciatore aveva partecipato in posizione irregolare ad otto gare di Campionato, disputate tutte in epoca precedente la comunicazione dell'Ufficio.

La Procura federale con atto datato 2 febbraio 2009 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria il calciatore Daniele Lanza (violazione artt. 1 comma 1 CGS; 40 comma 4 NOIF; 10 commi 2 e 6 CGS); il sig. Stefano Mungo ed il sig. Santo Spadafora, entrambi co-presidenti della società F.C. San Marco; i sigg.ri Bruno Siciliano, Pasquale Perrone, Andrea Ruffo, quali dirigenti della società FC San Marco (per tutti, violazione artt. 1 comma 1 CGS; 40 comma 4 NOIF; 10 commi 2 e 6 CGS); la società FC San Marco (responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione all'art. 1 comma 5 CGS).

Veniva più in particolare contestato: al Lanza di aver sottoscritto la richiesta di tesseramento per la società FC San Marco mentre era tesserato per altra società e di aver partecipato in posizione irregolare ad otto gare di campionato della società FC San Marco; al Mungo di aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del Lanza senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche e per aver consentito che il calciatore partecipasse alle otto gare di campionato di cui sopra in posizione irregolare; a Spadafora, Siciliano, Perrone e Ruffo per aver sottoscritto le distinte delle otto gare alle quali aveva partecipato il calciatore Lanza e per aver dichiarato con tale sottoscrizione che i calciatori indicati in ciascuna distinta, quindi anche il Lanza, erano regolarmente tesserati e

partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza (Spadafora una distinta; Siciliano quattro distinte; Perrone una distinta; Ruffo due distinte).

Innanzitutto la Commissione disciplinare Territoriale, la Procura Federale, all'udienza di discussione del deferimento, chiedeva che fossero comminate le seguenti sanzioni: per il Lanza mesi quattro di squalifica; per il Mungo mesi sei di inibizione; per lo Spadafora mesi tre di inibizione; per il Siciliano mesi quattro di inibizione; per il Perrone ed il Ruffo mesi tre di inibizione; per la società F.C. San Marco 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica ed € 1.000,00 di ammenda.

Si costituivano nel procedimento i deferiti, i quali chiedevano il proscioglimento.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 31 marzo 2009, irrogava al Lanza la squalifica sino al 30 ottobre 2009; al Mungo la inibizione sino al 30 settembre 2009; a Spadafora, Siciliano, Perrone e Ruffo la inibizione sino al 30 giugno 2009; alla società FC San Marco l'ammenda di € 1.000,00.

Avverso tale decisione propone ricorso la Procura federale per la modifica della statuizione di primo grado limitatamente alla mancata applicazione della penalizzazione dei punti in classifica.

Deduce la ricorrente che il giudice di primo grado avrebbe mancato di considerare il disposto dell'art. 10 comma 8 parte seconda CGS, che, nel caso in cui venga accertata la responsabilità diretta della società, prevede chiaramente e senza possibilità di diversa interpretazione l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g, h, i dell'art. 18 comma 1 CGS, tra le quali la penalizzazione di uno o più punti in classifica (lett. g).

Resiste al ricorso la società FC San Marco, la quale, con memoria scritta spedita a mezzo raccomandata il 14 aprile 2009, eccepisce l'improcedibilità e la inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 34 comma 7 e 35 comma 4.1 CGS; deduce la congruità della sanzione applicata dalla Commissione Disciplinare Territoriale e, comunque, la mancata violazione da parte della resistente dell'art. 40 comma 4 NOIF; conclude per l'accoglimento delle dispiagate eccezioni e, nel merito, per il rigetto del gravame e, più gradatamente, soccorrendo l'ipotesi di accoglimento del ricorso, per l'applicazione del minimo della pena.

All'udienza odierna sono comparse le parti, le quali si sono riportate alle rispettive conclusioni.

Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla società FC San Marco nonché dalla Procura federale.

Su tutte le eccezioni sollevate questa Commissione, a scioglimento della riserva, ha deciso come da separata ordinanza letta alle parti ed allegata al verbale di udienza.

Nel merito il ricorso è fondato.

Costituisce orientamento consolidato di questa Commissione che ai sensi dell'art. 10 comma 6 ultimo inciso CGS, qualora alle competizioni sportive partecipano calciatori sotto falso nome o che comunque non hanno titolo per prendervi parte, a società, dirigenti e tesserati si applicano le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9.

Per il comma 8 dell'art. 10 CGS, se, come nel caso in esame, viene accertata la responsabilità diretta della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni delle lettere g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica), h) (retrocessione all'ultimo posto in classifica), i) (esclusione dal campionato) dell'art. 18 comma 1 CGS.

La motivazione della decisione impugnata appare dunque errata nella parte in cui, mossa dall'esigenza di graduare la pena in base all'elemento soggettivo della violazione, finisce per eludere la norma, mancando di applicare la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, in essa prevista.

La sanzione difatti è suscettibile di essere graduata, ma nell'ambito delle pene delle lettere g), h), i) comma 1 art. 18 CGS, da applicarsi secondo il prudente apprezzamento

dell'organo giudicante in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione, senza quindi ricorrere, per i punti di penalizzazione in classifica, al criterio dell'automatismo. Tale criterio, peraltro, è previsto dall'art. 17 comma 8 CGS con riferimento alle sanzioni inerenti alla disputa delle gare, la cui fattispecie è estranea al caso su cui si controverte. Si ritiene equo sanzionare la società FC San Marco con la penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi nella stagione in corso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della decisione impugnata, commina alla società FC San Marco la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009. Conferma nel resto la decisione impugnata.

(232) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASC D. JORDAN AUFUGUM AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' FC SAN MARCO (ammenda di € 1.000,00) A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 121 del 31.3.2009).

La Commissione disciplinare nazionale,
letto il ricorso proposto dalla Soc. ASC D. Jordan Aufugum avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Calabria emessa a carico della Soc. San Marco, a seguito di deferimento della Procura Federale, di cui al CU n. 121 del 31.3.2009;
sentite la parte ricorrente, nonché la FC San Marco, parte resistente, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 36 comma 10 CGS;
riservato il provvedimento così come richiesto dalle parti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso come da separata ordinanza letta alle parti in udienza e allegata al relativo verbale.
Dispone incamerarsi la tassa versata.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 7 maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete